

COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Allegato A alla Delibera G.C. n.134 del 08/07/2026

MERCANTIA 2026

DISCIPLINA ATTIVITA' PRODUTTIVE

PREMESSA

La XXXVIII^a edizione del Festival Mercantia, si svolgerà dal 15 al 19 Luglio 2026.

Quanto disciplinato con il presente atto potrà subire modifiche per motivi sanitari e di ordine e sicurezza pubblica.

1) SETTORE ARTIGIANATO DI MERCANTIA: ESPOSIZIONE E VENDITA SU AREA PUBBLICA O IN LOCALI E SPAZI APERTI AL PUBBLICO

Le mostre e la vendita di prodotti dell'artigianato artistico, etnico e locale (settore non alimentare) saranno organizzati in conformità alla proposta del Direttore Artistico ed agli indirizzi operativi impartiti dall'amministrazione comunale.

Gli operatori professionali e non professionali potranno presentare domanda di partecipazione al mercatino come da modello di domanda predisposta dal soggetto affidatario del servizio che verrà pubblicata sul sito istituzionale (www.comune.certaldo.fi.it) e sul sito di Mercantia (www.mercantiacertaldo.it).

Potranno partecipare all'assegnazione dei posteggi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sul commercio su AAPP:

- a) Soggetti non professionali in possesso di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. n. 62/2018;
- b) Imprese o altri operatori professionali non abilitati al commercio su area pubblica iscritti al registro imprese della CCIAA.
- c) Imprese o società abilitati al commercio su area pubblica.

Per l'edizione 2026 potrà essere prevista, limitatamente alla parte bassa del Capoluogo, l'assegnazione dei posteggi anche ad aziende agricole e piccoli produttori artigiani del settore agroalimentare. I prodotti alimentari posti in vendita dovranno essere confezionati ed è tassativamente vietata la somministrazione, assistita e/o non assistita, all'interno dell'area mercatale.

La scelta degli operatori suindicati è demandata al soggetto affidatario della gestione del settore dell'artigianato di Mercantia, avranno prevalenza le imprese artigiane rispetto alle altre categorie e dovranno esseri rispettati i seguenti criteri di priorità:

- operatori lettera a) - indirizzi della direzione artistica e salvaguardia dell'imparzialità
- operatori lettera b) - indirizzi della direzione artistica, salvaguardia dell'imparzialità e valorizzazione dell'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di impresa;
- operatori lettera c) - secondo i criteri di cui all'art. 37 della L.R.T. n. 62/2018;

Almeno un posteggio dovrà essere riservato ai portatori di handicap in possesso di idonea certificazione.

Per la scelta merceologica saranno considerate anche le seguenti caratteristiche:

- diversificazione dell'offerta
- attinenza al tema della manifestazione
- originalità;
- novità;
- spettacolarità;

Gli operatori professionali dovranno dichiarare la regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi degli artt. 11 e 44 della L.R.T. n. 62/2018;

Gli operatori non professionali dovranno dichiarare che “vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’art. 40 bis” come definito dall’art. 32 comma 1 lettera j bis) della L.R. n. 62/2018;

Gli operatori a cui verrà assegnato il posteggio dovranno sottoscrivere il regolamento che verrà inviato dall’impresa affidataria del servizio in oggetto e pagare un corrispettivo comprensivo di Canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico ed altri tributi comunali oltre IVA 22%, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, mediante versamento alla tesoreria comunale con le modalità riportate sul sito web del Comune di Certaldo al seguente link: <https://www.comune.certaldo.fi.it/it/page/come-effettuare-pagamenti-al-comune-1>

La mancata sottoscrizione del regolamento e il mancato versamento del corrispettivo nei termini comunicati sarà motivo di esclusione dal mercato.

Gli allestimenti dei posteggi dovranno essere a cura e spese degli operatori assegnatari, dovranno rispettare l’ambiente in cui si svolge la manifestazione e le normative igienico-sanitarie, di sicurezza e agibilità previste dalle disposizioni vigenti, inoltre dovranno seguire le seguenti regole:

Borgo Medievale:

- dimensioni massime 2 m x 3 m
- deve dare l’immediata impressione di uno spazio laboratorio, in primo piano il banco da lavoro e tutti gli attrezzi necessari;
- lo spazio dedicato alla vendita non deve essere allestito come il classico banco da mercato, bensì movimentato con l’utilizzo di altro tipo di arredi, è assolutamente vietato l’uso di tovagliati;
- l’esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita deve integrarsi all’allestimento;
- è tassativamente vietato tenere scorte di merci ed imballaggi vari a vista nei pressi del proprio spazio espositivo. A tal fine verranno indicati appositi locali. Nel caso si rendesse comunque necessario avere nei pressi del banco scorte di merci ed altro, e non fosse sufficiente lo spazio sotto il banco, dovranno essere utilizzati contenitori in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista.

Ulteriori indicazioni per gli allestimenti potranno essere impartite dal soggetto affidatario del servizio di gestione del mercatino artigianale o dalla direzione artistica.

Borgo Basso:

- posteggi di dimensioni 3m x 3 m coperti con gazebo di colore bianco in buone condizioni;
- copertura del banco con stoffa del tipo “juta”. E’ consentito utilizzare sul piano del banco, oltre alla juta, una base di un altro colore e materiale.
- è tassativamente vietato tenere scorte di merci ed imballaggi vari a vista nei pressi del proprio spazio espositivo. A tal fine verranno messi a disposizione appositi locali. Nel caso si rendesse comunque necessario avere nei pressi del banco scorte di merci ed altro, e non fosse sufficiente lo spazio sotto il banco, dovranno essere utilizzati contenitori in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista.

Ulteriori indicazioni per gli allestimenti potranno essere impartite dal soggetto affidatario del servizio di gestione del mercatino artigianale o dalla direzione artistica.

I posteggi dovranno essere posizionati in modo da garantire spazi sufficienti per il passaggio di mezzi di soccorso quali ambulanze, mezzi dei VV.FF, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine. Inoltre non dovranno ostacolare gli spettacoli.

Al termine dell’orario gli operatori devono lasciare pulita l’area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nell’area mercatale secondo le indicazioni del gestore del servizio igiene urbana.

E’ vietato l’uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l’intrattenimento, è consentito l’uso di apparecchi per l’ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

E’ altresì vietato l’uso di grida o effetti sonori al fine di attirare il cliente.

L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. E' vietato segnare i posteggi sulla pavimentazione dei marciapiedi, con vernici o altro materiale non rimovibile alla fine dell'iniziativa. In caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ed evitare possibili pericoli.

Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri, cederlo o scambiarlo.

In caso non siano rispettate le suddette norme la violazione sarà sanzionata immediatamente con la revoca dell'assegnazione del posteggio, il responsabile della violazione non sarà riammesso alle edizioni successive.

Per quanto non specificato si rimanda alla Legge Regionale n. 62 del 23 novembre 2018 "Codice del Commercio" ed al Regolamento comunale del commercio su area pubblica.

La vendita nell'area mercatale seguirà il seguente orario:

Mercoledì	dalle ore 18,00 alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	dalle ore 18,00 alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	dalle ore 18,00 alle ore 2.00 (di sabato)
Sabato	dalle ore 17,00 alle ore 2.00 (di domenica)
Domenica	dalle ore 17,00 alle ore 2.00 (di lunedì)

Gli allestimenti degli operatori potranno iniziare dalle ore 9,00 del mercoledì.

L'area occupata dovrà essere lasciata sgombra da mezzi e nettezza entro le ore 3,00 del lunedì.

Gli orari potranno subire variazioni in relazione a sopravvenute esigenze. Le variazioni saranno comunicate tempestivamente agli interessati.

2) ATTIVITA' COMMERCIALI

2.1) ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - POSTEGGI FUORI MERCATO

I posteggi fuori mercato alimentari in concessione sono distribuiti lungo le vie principali di accesso e nelle vicinanze di parcheggi liberi, precisamente: n. 1 in Viale Fabiani con tipologia alimentare/gastronomia calda/panini.

La vendita nei posteggi dovrà seguire il seguente orario:

Mercoledì	dalle ore 18,00 alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	dalle ore 18,00 alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	dalle ore 18,00 alle ore 2.00 (di sabato)
Sabato	dalle ore 17,00 alle ore 2.00 (di domenica)
Domenica	dalle ore 17,00 alle ore 2.00 (di lunedì)

I Titolari/gestori della concessione di posteggio potranno iniziare gli allestimenti dalle ore 18,00 del mercoledì.

L'area occupata dovrà essere lasciata sgombra da mezzi e nettezza entro le ore 3,00 del lunedì.

Gli orari potranno subire variazioni in relazione a sopravvenute esigenze. Le variazioni saranno comunicate tempestivamente agli interessati.

I titolari/gestori della concessione di posteggi dovranno:

- rispettare le dimensioni del posteggio (mq. 40) ed usare esclusivamente le attrezzature dichiarate nell'autorizzazione/notifica sanitaria in loro possesso;

- mettere a disposizione della clientela contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ed al termine dell'orario di vendita, lasciare pulita l'area, e smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato secondo le indicazioni del gestore del servizio igiene urbana. Eventuali attrezzature per il consumo degli alimenti e bevande sul posto dovranno essere collocati all'interno del posteggio.

2.2) ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande **ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo**, per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovranno terminare entro i seguenti orari:

Mercoledì	alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	alle ore 2.00 (di sabato)
Sabato	alle ore 2.00 (di domenica)
Domenica	alle ore 2.00 (di lunedì)

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati per la somministrazione riservata agli *artisti e al personale impegnato nella manifestazione*, è consentito derogare l'orario di cui sopra, purché la somministrazione avvenga a locale chiuso al pubblico;

2.2.1) - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE PERMANENTI

I titolari abilitati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione potranno somministrare alimenti e bevande preparati con le modalità e le attrezzature dichiarate nei titoli abilitativi ottenuti/presentati all'autorità competente (COM.1, DIA, SCIA, Autorizzazioni sanitarie, Notifiche Sanitarie ecc.)

Potranno esercitare l'attività nelle pertinenze esterne sia private che su suolo pubblico con i seguenti limiti:

- l'area può essere occupata con attrezzature per la somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande, mentre è vietato posizionare attrezzature per la preparazione/cottura degli alimenti
- è vietata l'istallazione di attrezzature che possono produrre la dispersione dei prodotti della combustione e fumi derivanti da friggitorie e/o griglie per arrostiti che possono creare fastidio al vicinato e comunque a meno di 50 metri dall'abitazione più vicina (art. 14.d e art. 22b Regolamento comunale di Igiene Alimenti e Bevande).

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno mantenere disponibili agli avventori/clienti i servizi igienici all'interno dei propri locali. L'indisponibilità, anche temporanea, comporta la perdita dei requisiti igienico sanitari per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso sia accertati il mancato rispetto della presente norma l'attività sarà sanzionata con la chiusura immediata dell'attività fino al ripristino delle condizioni igieniche.

Nell'allestimento degli spazi esterni dovranno essere utilizzati materiali in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista. I banchi dovranno essere coperti con stoffa del tipo "juta". E' consentito utilizzare sul piano del banco, materiale e colore diverso dalla juta.

2.2.2- ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MERCANTIA

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande potrà avvenire nel rispetto del art. 22 e seguenti - del Regolamento Comunale di Igiene di alimenti e bevande esclusivamente nei seguenti spazi pubblici o in convenzione:

- Spazi predisposti dall'amministrazione comunale in Via delle Mura;
- Spazio ristoro Palazzo Giannozzi (Cucina delle Donne e Belvedere Calindri)

I proprietari/assegnatari dei suddetti spazi dovranno presentare al protocollo del Comune di Certaldo Segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 52 comma 3 della L.R.T. n. 62/2018 e Notifica Sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004, utilizzando la modulistica predisposta a tal fine dalla Regione Toscana e reperibile all'indirizzo

https://www.comune.certaldo.fi.it/it/documenti_pubblici/modulistica-eventi, (allegato 6) almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Inoltre sarà previsto uno spazio ristoro per gli operatori in servizio per Mercantia, muniti di apposito pass; presso i locali di Palazzo Giannozzi (ex pizzeria) assegnati alla società Terzostudio Srl che provvederà alla somministrazione di alimenti e bevande nel periodo di Mercantia.

2.3) ATTIVITA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA

Le attività di commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi distribuzioni) **ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo**, per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovranno terminare entro i seguenti orari:

Mercoledì	alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	alle ore 2.00 (di sabato)
Sabato	alle ore 2.00 (di domenica)
Domenica	alle ore 2.00 (di lunedì)

I titolari degli esercizi commerciali potranno esercitare l'attività con le modalità e le attrezzature dichiarate nei titoli abilitativi ottenuti/presentati all'autorità competente (COM.1, DIA, SCIA, Autorizzazioni sanitarie, Notifiche Sanitarie ecc.).

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria. (art. 15 comma 3 della L.R.T. n. 62/2018 – art. 14.f del Regolamento Comunale di Igiene Alimenti e Bevande)

Potranno esercitare l'attività nelle pertinenze esterne sia private che su suolo pubblico con i seguenti limiti:

- l'area può essere occupata con attrezzature per il consumo sul posto di alimenti e bevande, mentre è vietato posizionare attrezzature per la preparazione/cottura degli alimenti

- è vietata l'istallazione di attrezzature che possono produrre la dispersione dei prodotti della combustione e fumi derivanti da friggitrice e/o griglie per arrosti che possono creare fastidio al vicinato e comunque a meno di 50 metri dall'abitazione più vicina (art. 14.d e art. 22b Regolamento comunale di Igiene Alimenti e Bevande).

Nell'allestimento degli spazi esterni dovranno essere utilizzati materiali in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista. I banchi dovranno essere coperti con stoffa del tipo "juta". E' consentito utilizzare sul piano del banco, materiale e colore diverso dalla Juta.

3) ATTIVITA ARTIGIANALI - PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI

Le attività artigianali alimentari (gastronomie, pizzerie al taglio, gelaterie ecc..) **ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo**, per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovranno terminare la vendita entro i seguenti orari:

Mercoledì	alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	alle ore 2.00 (di sabato)
Sabato	alle ore 2.00 (di domenica)
Domenica	alle ore 2.00 (di lunedì)

I titolari delle attività artigianali alimentari potranno esercitare l'attività di vendita della loro produzione con le modalità e le attrezzature dichiarate nei titoli abilitativi ottenuti/presentati all'autorità competente (Autorizzazioni sanitarie, Notifiche Sanitarie ecc.).

Potranno esercitare l'attività nelle pertinenze esterne sia private che su suolo pubblico con i seguenti limiti:

- l'area può essere occupata con attrezzature per il consumo sul posto dei prodotti di loro produzione, mentre è vietato posizionare attrezzature per la preparazione/cottura degli alimenti;
- è vietata l'installazione di attrezzature che possono produrre la dispersione dei prodotti della combustione e fumi derivanti da friggitrici e/o griglie per arrosti che possono creare fastidio al vicinato e comunque a meno di 50 metri dall'abitazione più vicina (art. 14.d e art. 22b Regolamento comunale di Igiene Alimenti e Bevande).

Nell'allestimento degli spazi esterni dovranno essere utilizzati materiali in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista. I banchi dovranno essere coperti con stoffa del tipo "juta". E' consentito utilizzare sul piano del banco, materiale e colore diverso dalla juta.

4) MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Agli esercizi di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, che ricadono all'interno o sul perimetro dell'area della festa, per il periodo della manifestazione dalle ore 17,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro, plastica non biodegradabile, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro.

Per area della feste si intende:

- tutto il centro storico di Certaldo Alto
- l'area compresa tra Via Roma, Piazza Giovanni Boccaccio, Borgo Garibaldi (fino all'incrocio con via Edmondo De Amicis), via Edmondo De Amicis, Viale Giacomo Matteotti (tra l'incrocio di via Edmondo De Amicis e via Dante Alighieri), Piazza Masini, via Dante Alighieri, Piazza della Libertà e Via Francesco Ferrucci.

Agli esercizi del centro storico di Certaldo Alto, durante lo svolgimento della festa, è fatto divieto di somministrare in contenitori di vetro, ceramica o simili sui tavoli/arredi posti sulla viabilità pubblica.

5) DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI MERCANTIA

I titolari delle attività commerciali, artigianali e di servizio, con sede operativa nel perimetro della manifestazione, che in occasione di Mercantia intendono svolgere la propria attività su suolo pubblico devono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico secondo quanto disciplinato dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla legge 160 del 27.12.2019.

Non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi che fronteggiano le vie di Certaldo Alto in quanto dette vie saranno destinate agli artisti e al pubblico.

Non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi di produzione e vendita relativi al settore non alimentare presenti nell'intera area della festa.

Lo spazio richiesto deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- eventuale copertura, se non preesistente alla manifestazione, dovrà essere di colore bianco ed in buone condizioni;
 - non deve essere di intralcio alla viabilità, al mercato e agli spettacoli o ad altre attività limitrofe;
 - il banco deve essere coperto con stoffa del tipo "juta". E' consentito utilizzare sul piano del banco materiale e colore diverso dalla juta;
 - è tassativamente vietato tenere scorte di merci ed imballaggi vari a vista nei pressi dello spazio concesso.
- Nel caso si rendesse comunque necessario avere nei pressi del banco scorte di merci ed altro, e non fosse sufficiente lo spazio sotto il banco, dovranno essere utilizzati contenitori in legno, giunco, vimini, ecc. tali da essere piacevoli alla vista.

Le attrezzature posizionate nello spazio concesso non devono impedire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso e devono essere rimosse al termine giornaliero della chiusura delle strade. Nel caso sia necessario mantenere sul posto parte della attrezzatura questa non deve ostacolare la normale viabilità dopo l'apertura della strada.

6) DISCIPLINA INTRATTENIMENTI ED EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DI MERCANTIA

I titolari delle attività commerciali, artigianali e di servizio che ricadono nel perimetro della manifestazione in occasione di Mercantia non potranno effettuare intrattenimenti musicali o spettacoli non concordati con la Direzione Artistica.

Nel caso siano autorizzati intrattenimenti che prevedono emissioni sonore, le medesime dovranno essere conformi al Piano e al Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico approvati con deliberazioni CC. n. 33/2008 e n. 34/2008 e ss.mm.ii.

8) PRESCRIZIONI GENERALI

Tutte le attività di vendita in esercizi commerciali, artigianali e industriali in sede fissa non esplicitamente citati nel presente atto, **ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo**, in occasione della manifestazione di Mercantia, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dovranno terminare entro i seguenti orari:

Mercoledì	alle ore 1.30 (di giovedì)
Giovedì	alle ore 1.30 (di venerdì)
Venerdì	alle ore 2,00 (di sabato)
Sabato	alle ore 2,00 (di domenica)
Domenica	alle ore 2,00 (di lunedì)

Durante i giorni dello svolgimento della manifestazione è vietato su tutto il territorio del Capoluogo l'esercizio di vendita su aree pubbliche in forma itinerante o qualsiasi altra forma di attività temporanea non espressamente disciplinata dal presente atto.

Sono vietati su tutto il territorio del Capoluogo l'esercizio di mestieri girovaghi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla normativa di settore ed ai regolamenti comunali specifici, in particolare alla L.R.T. n. 62 del 23/11/2018 "Codice del Commercio" e il Regolamento Comunale di Igiene in materia di alimenti e bevande approvato dal C.C. con atto n. 5 del 18/02/2016.

Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, se non già previste nella normativa di settore o nei relativi regolamenti, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25 ad Euro 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000).